

**ACCORDO TERRITORIALE DI SECONDO LIVELLO SETTORE TERZIARIO
E TURISMO PER LA GESTIONE DELLA CRISI
NELLA PROVINCIA DI ROVIGO**

Il giorno 27 luglio 2009 presso la sede dell'Associazione Commercio Turismo e Servizi e P.M.I. edella Provincia di Rovigo - Ascom/Confcommercio

T R A

l'Associazione Commercio Turismo e Servizi e P.M.I. della Provincia di Rovigo - Ascom/Confcommercio rappresentata dal suo Presidente Sig. Gianpietro Pizzo, assistito dal Direttore Rag. Daniele Tecchiati

E

le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori del Terziario (Commercio, distribuzione e Servizi) e del Turismo, rappresentate dai Segretari Generali Provinciali della:


- FILCAMS/Cgil Sig. Pieralberto Colombo,
- FISASCAT/Cisl Sig.ra Maurizia Rizzo,
- UILTuCS/Uil Sig. Gerolamo Geldri

E

Alla presenza dell'Ente Bilaterale della provincia di Rovigo per i settori del Terziario e del Turismo, rappresentato dal Vice Presidente Sig. Giacomo Prandini

P R E M E S S O

- che la grave crisi economica che sta coinvolgendo il nostro Paese prima nel settore industriale poi in quello artigianale ora si manifesta anche nel comparto del Terziario e del Turismo del territorio polesano;
- che le parti condividono integralmente l'avviso comune sottoscritto il 25 marzo u.s. a livello nazionale tra Confcommercio e OO.SS dei lavoratori e si impegnano a sollecitare le istituzioni al fine della sua applicazione
- che è a forte rischio la continuità di numerose imprese del settore, specialmente quelle di piccole dimensioni, determinando la perdita del patrimonio professionale espresso da tutti gli addetti in esso occupati;
- che i comparti del Terziario e del Turismo sono, per la maggioranza delle Imprese, solo marginalmente interessati dalle normative sugli ammortizzatori sociali erogati dal sistema pubblico;



- che obiettivo comune delle parti è la salvaguardia dell'occupazione evitando così, per quanto possibile, il ricorso indiscriminato allo strumento del licenziamento;
- che le parti in tale contesto intendono proporre soluzioni specifiche, anche sostenendo il reddito dei lavoratori, a favore delle imprese fino a cinquanta dipendenti o aziende non destinatarie della Cassa Integrazione Guadagni che si trovino in difficoltà;
- che le parti individuano nell'Ente Bilaterale del Terziario e del Turismo della Provincia di Rovigo lo strumento idoneo a contribuire al perseguimento dei suddetti intendimenti;

tutto ciò premesso

le parti, condividendo la necessità, in questo particolare momento di crisi economica, di incrementare ed orientare le risorse dell'Ente Bilaterale all'attivazione di strumenti di sostegno al reddito,

convengono quanto segue:

1) Per l'anno 2009 l'Ente Bilaterale destinerà un adeguato finanziamento coerente con le disponibilità del bilancio di previsione, utilizzando eventualmente anche risorse afferenti precedenti esercizi finanziari, accantonate a suo tempo, in via prudenziale in appositi fondi di sostegno al reddito.

2) fatto salvo quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, nei casi di crisi aziendale, ovvero nei casi di esubero di personale o di ore lavorative, l'azienda, comunicherà in forma scritta (via fax, e-mail, raccomandata a.r.) all'Ascom/Confcommercio di Rovigo e alle Organizzazioni Sindacali Territoriali firmatarie del presente accordo lo stato di crisi, con il fine di valutare congiuntamente, attraverso un apposito incontro, le reali eccedenze di personale o di ore di lavoro, per poter accedere agli ammortizzatori sociali previsti dalle norme in vigore per i quali Ente Bilaterale di Rovigo prevede integrazioni al reddito. A tal fine, le parti assumono anche l'intesa Regionale del 25/06/09 sottoscritta da Confcommercio Veneto, Confturismo Veneto e Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil del Veneto.

3) L'incontro, finalizzato all'esame della situazione, da concordarsi tra le parti si dovrà tenere entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, previa certificazione dell'Ente Bilaterale di Rovigo che attesti la regolarità della iscrizione e contribuzione all'Ente stesso da parte dell'azienda e dei lavoratori interessati, alla presenza delle OO.SS., congiuntamente o disgiuntamente e dell'Associazione Datoriale firmatarie del presente Accordo, nonché del titolare o legale rappresentante dell'azienda, eventualmente assistito dal proprio Consulente del Lavoro;



4) detta fase si concluderà con accordo sindacale, sottoscritto dai soggetti individuati al punto **3)**, che sarà condizione necessaria per l'accesso agli strumenti di sostegno al reddito previsti dal presente accordo, nonché per le relative comunicazioni previste per l'ottenimento delle prestazioni da parte dell'Inps.. In tale accordo dovranno essere specificati la tipologia degli interventi necessari, i motivi, i nominativi dei lavoratori interessati, la durata degli ammortizzatori sociali corrisposti in costanza del rapporto di lavoro e la dichiarazione dell'integrale applicazione del c.c.n.l. di riferimento e i contratti integrativi provinciali di comparto e/o aziendali qualora esistenti.

Diversamente verrà comunque redatto verbale di incontro in cui si darà motivazione dell'impossibilità di accordo o di accesso ai benefici richiesti

5) Le parti concordano che la medesima procedura di cui ai punti 2, 3, 4, sarà seguita dalle aziende che intendano richiedere l'accesso agli interventi previsti dalla Cassa Integrazione Straordinaria in Deroga, di cui all'Accordo Quadro sulle misure anticrisi del 5 febbraio 2009, e all'Accordo Quadro per l'erogazione della CIGS in deroga del 30 marzo 2009, del 22 giugno 2009 ed eventuali successivi accordi tra le parti, sottoscritti tra la Regione Veneto, le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.

6) Gli interventi sono riservati esclusivamente ai dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso all'indennità di disoccupazione ordinaria o ridotta, le cui aziende applichino integralmente i c.c.n.l. del Terziario e del Turismo nonché gli accordi di secondo livello, aziendali o territoriali, vigenti, nonché aderiscano ad Ente bilaterale con regolarità contributiva, nelle modalità previste dalla contrattazione stessa. Gli interventi saranno comunque corrisposti ad erogazione avvenuta dell'ammortizzatore sociale da parte dell'INPS come segue;


A) Interventi di integrazione al reddito dei lavoratori sospesi per crisi aziendale.

- In caso di crisi che determini la necessità di sospendere la prestazione lavorativa, l'Ente Bilaterale riconoscerà al lavoratore sospeso, per una durata massima di 90 giornate annue lavorative anche non continuative, un intervento integrativo lordo all'indennità di disoccupazione spettante pari al 20% dell'indennità stessa.

Al fine di ottenere l'integrazione di cui sopra le aziende dovranno depositare presso l'Ente Bilaterale copia dell'accordo di sospensione di cui ai punti 2,3,4.

B) Interventi di integrazione al reddito dei lavoratori nelle aziende che ricorrono al contratto di solidarietà.

- In caso di ricorso al contratto di solidarietà, l'Ente Bilaterale riconoscerà al lavoratore che abbia superato il periodo di prova, per una durata massima di 90 giorni nell'arco dell'anno 2009 un intervento integrativo pari al 25% della retribuzione lorda persa in applicazione del contratto di



solidarietà, tenuto conto di un tetto massimo mensile per singolo lavoratore di €. 80,00-. (euro ottanta)

- Per usufruire del sussidio è necessario che l'Azienda in crisi adotti le previste procedure di legge e che venga redatto il Contratto di Solidarietà tra l'Azienda, l'Organizzazione Datoriale e la/le O.S./OO.SS. firmatarie del presente accordo. Tale Contratto dovrà contenere, oltre a quanto previsto dalla normativa, anche l'ammontare della riduzione retributiva mensile suddivisa per lavoratore, la dichiarazione che, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro, saranno usufruiti i periodi di ferie e permessi residui degli anni precedenti nonché e l'integrale applicazione del c.c.n.l. di riferimento e i contratti integrativi provinciali di comparto e/o aziendali vigenti.
- Il contratto di solidarietà, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie del presente accordo dovrà essere depositato presso l'Ente Bilaterale e ricevere il nulla osta da parte dell'Ente stesso che attesti la regolare iscrizione e contribuzione.
- Il contributo che avrà come base di calcolo i periodi indennizzabili riconosciuti da INPS, sarà liquidato in un'unica soluzione al termine del periodo indennizzabile e nei limiti di cui alle disposizioni previste al punto 7);

7) Accesso alle integrazioni di sostegno al reddito.

L'accesso alle integrazioni di sostegno al reddito di cui al presente accordo sarà riservato ai lavoratori delle aziende regolarmente iscritte e contribuenti all'Ente Bilaterale dal 01.07.2006 o da almeno 18 mesi se costituitesi successivamente e che applichino integralmente i CCNL di comparto ed i rispettivi contratti integrativi e/o aziendali qualora sottoscritti.

Nel caso di aziende non iscritte all'Ente è prevista la possibilità di accedere alle integrazioni al reddito stabilite dal presente accordo a fronte dell'iscrizione e del pagamento di un contributo di ingresso pari agli arretrati dal 01.07.2006 o da almeno 18 mesi dalla data di costituzione se successiva.

8) Al fine di favorire la possibilità di ricollocamento l'Ente Bilaterale di Rovigo, permette l'adesione ai propri corsi di formazione ai dipendenti licenziati nell'anno 2009 per giustificato motivo oggettivo che, pur essendo privi di rapporto di lavoro, risultavano essere stati contribuenti dell'Ente stessi fino alla data di cessazione del loro rapporto di lavoro.

9) La regolamentazione riguardante la fruizione degli interventi come sopra indicati sarà fissata da apposite linee guida emanate dall'Ente Bilaterale di Rovigo, a seguito della prevista convenzione con l'INPS, divenendo così parte integrante del presente accordo territoriale.

10) Le parti visto il contenuto innovativo del presente accordo e l'eccezionalità dell'attuale contesto economico del Paese, convengono:

- di monitorare periodicamente - tramite l'Ente Bilaterale - gli interventi finanziati o di introdurre eventuali correttivi al presente accordo anche in



- relazione di modifiche della situazione e/o evoluzione del quadro normativo di riferimento;
- di incontrarsi entro il mese di novembre 2009 per valutare la necessità e l'opportunità di apportare correttivi ed eventualmente prorogare anche per l'anno 2010 il presente accordo sindacale che decade il 31.12.2009.


Le parti si impegnano a dare la più ampia diffusione dei contenuti del presente accordo.

Copia del presente accordo sarà, inoltre, notificata alle sedi provinciali degli Istituti Previdenziali ed Assicurativi: INPS ed INAIL; alla Direzione Provinciale del Lavoro di Rovigo ed all'Amministrazione Provinciale settore Mercato del Lavoro e Formazione Professionale - Rovigo

Letto, confermato e sottoscritto.

ASCOM/Confcommercio Rovigo

Pizzo Gianpietro



Tecchiati Daniele




FILCAMS/Cgil - Rovigo

Colombo Pieralberto




FISASCAT/Cisl - Rovigo

Rizzo Maurizia



UILTuCS/Uil - Rovigo


Geldri Gerolamo



Ente Bilaterale Terziario e Turismo

Rovigo

Giacomo Prandini



**REGOLAMENTAZIONE UTILIZZO "FONDO SOSTEGNO AL REDDITO"
SETTORI TERZIARIO E TURISMO**

Allegato A)

Misura:

la misura è prevista complessivamente in € 100.000 (euro centomila/00)
così suddivisa:

- 1. €. 54.000 per il comparto del Terziario; di cui €. 50.000 come "sospensioni" e €. 4.000 per i "contratti di solidarietà"**
- 2. €. 46.000 per il comparto del Turismo; di cui €. 42.000 come "sospensioni" e €. 4.000 per i "contratti di solidarietà"**

Periodo di riferimento:

dalla data di sottoscrizione di apposita convenzione con l'INPS (art. 9 decreto interministeriale 19.05.2009 n. 46441) fino al 31 dicembre 2009.

Interventi finanziati dal Fondo:

il Fondo finanzia gli interventi previsti al punto 6) lettere A) e B) del presente accordo, nella misura come sopra specificata.

Modalità di erogazione:

non vengono previsti specifici capitoli di spesa per i predetti interventi, che quindi attingeranno ai singoli Fondi (Terziario e Turismo) fino all'esaurimento degli importi stabiliti. In caso di parziale utilizzo delle risorse nel corrente anno, gli eventuali residui saranno portati a nuovo nell'anno 2010.

Criterio di erogazione:

il criterio di erogazione degli interventi sarà di ordine cronologico in relazione alla presa visione da parte dell' Ente Bilaterale della Provincia di Rovigo per i settori del Terziario e del Turismo della domanda inoltrata dall'azienda richiedente l'integrazione.

Requisiti:

I requisiti delle aziende e dei lavoratori per poter attingere al Fondo sono stabiliti dalle linee operative previste per ciascun intervento integrativo.

L' Ente Bilaterale di Rovigo a suo insindacabile giudizio potrà successivamente adottare ulteriori e più precise disposizioni applicative a seguito di modifiche dell'attuale assetto legislativo in materia di "ammortizzatori sociali"



Allegato B)**SOSPENSIONE LAVORO**

- **punto 6) lettera A) presente accordo -**

Intervento previsto per le sospensioni dal lavoro per crisi aziendali o occupazionali effettuate nell'anno 2009, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, c.1, lett. a), b) e c), del D. L. n.185/2008 convertito in L. n. 2/2009.

L' Ente Bilaterale della provincia di Rovigo settori Terziario e Turismo, riconoscerà un intervento integrativo lordo del 20% dell'indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori interessati da sospensioni dal lavoro per crisi aziendali o occupazionali effettuate dalla data di sottoscrizione di apposita convenzione con l'INPS (art. 9 decreto interministeriale 19.05.2009 n. 46441) fino al 31 dicembre 2009.

Destinatari:

1. aziende fino a 50 dipendenti (escluse da applicazione CIGS)
2. lavoratori dipendenti TI, TD, apprendisti

Requisiti azienda:

- iscrizione Ente Bilaterale di Rovigo dal 01.07.2006,
- pagamento quota contributive Ente Bilaterale di Rovigo
- per le aziende costituite dopo 01.07.2006 iscrizione Ente Bilaterale di Rovigo inizio attività e con un minimo di almeno 18 mesi di contribuzione (calcolati a ritroso da data inizio sospensione)

Requisiti lavoratori:

superamento periodo di prova

Misura intervento:

Ai lavoratori anche apprendisti, sospesi per crisi aziendale o occupazionale, ad eccezione delle sospensioni lavorative programmate, risultante dal verbale di accordo sindacale sottoscritto in base alla procedura prevista ai punti 2), 3) e 4) del presente accordo, l'Ente Bilaterale di Rovigo riconoscerà un intervento integrativo lordo dell'indennità di disoccupazione spettante pari al 20% dell'indennità stessa corrisposta dall'INPS. Le modalità di erogazione saranno stabilite da apposita "convenzione" sottoscritta con l'I.N.P.S.

Durata:

- massimo novanta giornate lavorative anche non continuative fino al 31 dicembre 2009;
- per i dipendenti a tempo determinato il trattamento massimo sarà comunque fino all'eventuale termine del contratto;
- in caso di cessazione del rapporto il trattamento è erogato fino alla data di cessazione.



Condizioni:

depositare presso l'Ente Bilaterale di Rovigo copia dell'accordo di sospensione di cui ai punti 2), 3) e 4) e ricevere il nulla osta da parte dell'Ente medesimo che attesti la regolare e iscrizione e contribuzione.

Modulistica:

- domanda su modulo predisposto dall'Ente Bilaterale di Rovigo (riferimento data sottoscrizione verbale di conciliazione accordo di sospensione).
- allegare copie buste paga relative al periodo di sospensione.

L' Ente Bilaterale di Rovigo a suo insindacabile giudizio potrà successivamente adottare ulteriori e più precise disposizioni applicative a seguito di modifiche dell'attuale assetto legislativo in materia di "ammortizzatori sociali"



Allegato C)**RIDUZIONE ORARIO LAVORO
CONTRATTO DI SOLIDARIETA'
(punto 6) lettera B) presente accordo)**

L'Ente Bilaterale della Provincia di Rovigo per i settori del Terziario e Turismo eroga un importo mensile a favore dei lavoratori che dal 27 luglio 2009 al 31 dicembre 2009 sono interessati da riduzioni di orario di lavoro per contratti di solidarietà ovvero, per le aziende escluse dagli stessi, al fine di evitare licenziamenti individuali per giustificato motivo soggettivo.

Destinatari:**aziende**

1. aziende rientranti nell'applicazione dell'art. 5, comma 5, Legge 236/1993 prima della modificazione apportata dall'art. 7/ter, comma 9, ultimo periodo, Legge 33/2009 (contratti di solidarietà nel corso della procedura di licenziamento collettivo).
2. aziende rientranti nell'applicazione dell'art. 5, comma 5, Legge 236/1993 così come modificato dall'art. 7/ter, comma 9, ultimo periodo, Legge 33/2009 (contratti di solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo).
3. aziende non rientranti nell'applicazione dell'art.1, Legge 863/1984 e nell'applicazione dell'art. 5, comma 5, Legge 236/1993 così come modificato dall'art. 7/ter, comma 9, ultimo periodo, Legge 33/2009 in cui, al fine di evitare licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, vengono effettuate riduzioni di orario di lavoro (riduzione di orario al fine di evitare licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo nelle aziende escluse dalla normativa sui contratti di solidarietà).

lavoratori

lavoratori dipendenti TI, TD, apprendisti .

Requisiti azienda:

(punto 7) presente accordo)

- iscrizione all'Ente Bilaterale della Provincia di Rovigo dal 01.07.2006;
- pagamento quota provinciale prevista; per le aziende costituite dopo 01.07.2006 iscrizione Ente Bilaterale della Provincia di Rovigo settori Terziario e Turismo da inizio attività e con minimo 18 mesi di contribuzione (calcolati a ritroso da data Inizio riduzione orario).



Requisiti lavoratori:

superamento periodo di prova

Misura intervento:

Integrazione pari al 25% della retribuzione lorda persa in applicazione del contratto di solidarietà, tenuto conto di un tetto massimo mensile per singolo lavoratore di €. 80,00 (euro ottanta/00)

Durata:

massimo novanta giorni nell'arco dell'anno 2009 a decorrere dall'inizio della riduzione di orario; per i dipendenti a tempo determinato il trattamento massimo sarà comunque fino all'eventuale termine del contratto.

In caso di cessazione del rapporto il contributo è erogato fino alla data di cessazione.

Condizioni:


per i casi 1. e 2. contratto di solidarietà previsto dalla legge

per il caso 3. l'accordo di riduzione dell'orario di lavoro deve essere stipulato o ratificato in apposito verbale di conciliazione sottoscritto davanti alla Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione istituita presso l'Ente Bilaterale della Provincia di Rovigo per i settori del Terziario e del Turismo.

Modulistica:

domanda su modulo dell'Ente Bilaterale (riferimento data sottoscrizione accordo sindacale o verbale di conciliazione) allegando le copia buste paga riguardanti il periodo di riduzione dell'orario di lavoro.

L' Ente Bilaterale di Rovigo a suo insindacabile giudizio potrà successivamente adottare ulteriori e più precise disposizioni applicative a seguito di modifiche dell'attuale assetto legislativo in materia di "ammortizzatori sociali"



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Allegato D)**FORMAZIONE DIPENDENTI LICENZIATI**

Accesso ai corsi di formazione organizzati dall'Ente Bilaterale della Provincia di Rovigo per i settori del Terziario e del Turismo da parte di dipendenti licenziati nell'anno 2009 per giustificato motivo oggettivo

Destinatari:

dipendenti licenziati nell'anno 2009 per giustificato motivo oggettivo che, pur essendo privi di rapporto di lavoro, risultano essere stati contribuenti dell'Ente stesso alla data del licenziamento.

Requisiti destinatari:

dipendenti contribuenti dell'Ente Bilaterale di Rovigo alla data del licenziamento.

Modulistica:

iscrizione ai corsi su modulo dell'Ente;

Copia ultima busta paga attestante trattenuta contributo EB.

L' Ente Bilaterale di Rovigo a suo insindacabile giudizio potrà successivamente adottare ulteriori e più precise disposizioni applicative a seguito di modifiche dell'attuale assetto legislativo in materia di "ammortizzatori sociali"

